

STATUTO

TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IN LIQUIDAZIONE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUAPENDENTE VT VIALE
LEONARDO DA VINCI 22

Numero REA: VT - 125810

Codice fiscale: 01743580563

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Rep. n. 560	
	STATUTO	
	"TUSCIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata	
	Articolo 1	
	E' costituita tra i componenti, ai sensi della Legge 381/91	
	Disciplina delle Cooperative Sociali, la Cooperativa "Tuscia	
	Sociale società cooperativa sociale", a mutualità prevalente.	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Acquapendente,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso l'ufficio del registro delle imprese di Viterbo. Con	
	delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativisti-	
	ca.	
	Articolo 3	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2070. Tale ter-	
	mine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	straordinaria.	

3 di 30

	nite dall'art. 4, legge n.381, del 08.11.1991 ed eventuali mo-	
	dificazioni.	
	Oggetto della Sezione A	
	La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso un'attività di gestione dei servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bi-	
	sogni e a favore di categorie svantaggiate portatrici di han-	
	dicap fisico, psichico, sensoriale, gli ex degenti di Istitu-	
	ti Psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossi-	
	codipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazio-	
	ne di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e per qualsiasi altra forma di	
	emarginazione.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente per conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale al fine di renderla più consapevole e disponibile	

	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- la prestazione di servizi di assistenza psicoterapeutica,	
	psicodiagnostica e medica specialistica nell'ambito di strut-	
Pubbliche Par	ture intermedie per il recupero e la riabilitazione di sogget-	
	ti portatori di disagio mentale;	
	- l'attività di promozione e ricerca scientifica nell'ambito	
	del trattamento e della riabilitazione di soggetti portatori	
	di disagio mentale;	
	- la consulenza e gestione di pacchetti formativi mirati pres-	
	so enti ed aziende pubbliche e private;	
	- farsi promotrice di iniziative artistiche, culturali, spor-	
	tive e divulgative, editoriali in genere come momento di so-	
	cializzazione e di sensibilizzazione verso il problema della	
	sofferenza e dell'emarginazione;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento	
	professionale a favore dei soci e non soci;	
	- prestare servizi di assistenza ad anziani ed invalidi;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	- l'acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti	
	di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in coerenza	
	con gli scopi sociali;	

	- organizzare conferenze, convegni, corsi di aggiornamento an-	
	che in collaborazione con enti pubblici e privati sui problemi	
	oggetto della ricerca e per pubblicarne i risultati;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- servizi alle famiglie per consentire ai genitori lavoratori	
	di usufruire spazi sicuri e sorvegliati da personale competen-	
	te dove fare giocare i bambini in libertà utilizzando giochi,	
	strutture e competenze create a tal fine;	
	- attività per le famiglie intese a fornire servizi educativi,	
	sociali, culturali, ricreativi, sportivi nel rispetto dei tem-	
	pi e delle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro fami-	
	liari, quali consulenza su problemi dell'infanzia e dell'ado-	
	lescenza, incontri con pedagogisti e psicologi, organizzazione	
	di feste e di servizio di baby sitter, promozione di incontri	

	e di scambi e di servizi tra genitori con esigenze affini an-	
	che in collaborazione e convenzioni con altre organizzazioni;	
	- attività e servizi per gli adulti, genitori, nonni, baby	
	sitter e ogni altra persona familiare o no, adibita alla sor-	
	veglianza ed alla compagnia dei bambini, quali punti di incon-	
	tro, mentre giocano;	
	- convenzioni con biblioteche e sale di lettura, convenzioni	
	con palestre e centri sportivi per l'organizzazione di attivi-	
	tà sportive e motorie collegate ai servizi per l'infanzia;	
	- attività e servizi per le scuole quali organizzazione di	
	convenzioni, laboratori psicoattitudinali visite convegni, ta-	
	vole rotonde, programmi di educazione motoria e logopedia e	
	ogni altro programma, studiato in collaborazione con le scuo-	
	le, atto ad armonizzare attività ludiche e scolastiche ai fini	
	di un completo ed armonioso sviluppo psicofisico dei bambini,	
	con particolare riguardo all'insegnamento in forma ludica di	
	una seconda lingua, della musica, dell'informatica per bambi-	
	ni;	
	- attività per anziani che li rendano partecipi alla gestione	
	delle attività di assistenza ai bambini per un equa distribu-	
	zione di ruoli e una corretta presenza di tutte le figure so-	
	ciali nella comunità infantile;	
	- servizi per gli anziani finalizzati allo sviluppo e al man-	
	tenimento di una condizione psicofisica armoniosa attraverso	
	ludoteche, attività culturali e laboratori.	

	Oggetto della Sezione B	
	Intraprendere le seguenti attività atte a procurare lavoro per	
	i soci o per le persone svantaggiate, come definite	
	dall'art.4, legge n.381, 08.11.91 ed eventuali modificazioni:	
	- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, for-	
	niture dallo Stato e da Enti pubblici e privati;	
	- assumere servizi di consulenza contabile, amministrativa,	
	tributaria, legale e di lavoro verso cooperative, Enti, Socie-	
	tà;	
	- reperire occasioni di lavoro nei settori del giardinaggio,	
	gestione del servizio di affissioni, gestione e custodia di	
	parcheggi auto ed immobili, spiagge, ed ogni cosa relativa al	
	verde pubblico, svolgere lavori di sterramento, pulizia e ma-	
	nutenzione di parchi, giardini, strade e canali;	
	- assumere anche lavori di bracciantato per l'esecuzione di	
	qualunque tipo di lavoro agricolo e zootecnico e di attività	
	connessa;	
	- assumere lavori di pulizia di edifici, scuole pubbliche e	
	private, condomini, appartamenti pubblici e privati, esercizi	
	commerciali, musei, piazzali e reparti industriali, nonché	
	aree in genere;	
	- gestire per conto proprio o per conto terzi parchi gioco,	
	mense, mense scolastiche, preparazione pasti per anziani ed	
	eventuale consegna a domicilio, ristoranti, palestre, sale ri-	
	creative, bar, nonché impianti sportivi;	

	- assumere lavori di bidellaggio e sorveglianza scuole pubbli-	
	che e private;	
	- recepire lavori edili in genere, tra cui: lavori di restauro	
	e ristrutturazione di stabili, edifici ed abitazioni nonché	
	riparazione e manutenzione degli stessi; cancellazione scritte	
	murarie; riparazione e manutenzione di strade e di impianti	
	pubblici e privati, ivi compresi gli impianti di depurazione,	
	la rete fognaria e qualsiasi sistemazione idraulica, elettrici-	
	ca, ed altro;	
	- assumere quindi lavori nei settori artigianali quali: fale-	
	gnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, grafica, tipogra-	
	fia e fotografia;	
	- svolgere attività di carrozzeria e meccanica in genere, tra	
	cui: soccorso stradale, demolizioni auto, raccolta e stoccag-	
	gio di materiali ferrosi e riciclabili, revisioni auto, noleg-	
	gio auto ed altri automezzi, vendita di pezzi di ricambio per	
	auto nuovi e usati, reimmatricolazione mezzi ex-militari, mez-	
	zi pubblici e privati radiati, vendita materiale proveniente	
	da aste pubbliche e private;	
	- effettuare attività di trasporto di merci varie, nonché	
	traslochi ed attività di svuotamento e ripulitura di locali;	
	- autotrasporto conto terzi, raccolta, trasporto e smaltimento	
	dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, rifiuti speciali;	
	- gestione di isole ecologiche per la raccolta differenziata	
	dei rifiuti, operazioni di selezione e riduzione volumetrica	

	dei rifiuti destinati al recupero;	
	- aziende agricole in proprietà o in affitto, forestazione,	
	attività boschiva e cure colturali;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agri-	
	coli realizzati in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di manutenzione delle aree adibite a verde pubblico	
	o privato; la gestione e la manutenzione dei cimiteri e delle	
	aree circostanti, la gestione di lampade votive compresa	
	l'emissione delle bollette;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti.	
	Per tali scopi la Cooperativa, con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, potrà:	
	- compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	- aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere	
	nazionale e provinciale, regionale ed internazionale, aventi	
	scopi e fini similari;	
	- accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazio-	
	ni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costitui-	
	te in formula non cooperativa e dare adesioni ad altri enti o	
	organismi economici, morali, culturali;	
	- collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese coo-	

	perative e non: per consulenze, uso di strumenti di lavoro,	
	svolgimento di specifiche attività di ricerca e per la parte-	
	cipazione a gare di appalto;	
	- utilizzare la consulenza esterna di esperti nei vari setto-	
	ri, oggetto, di volta in volta, di indagine;	
	- promuovere attività di lavoro ed ergoterapia a favore degli	
	utenti per facilitare il loro reinserimento sociale;	
	- curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavo-	
	rativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale non-	
	ché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i	
	suddetti soggetti e per le imprese coinvolte;	
	- per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa po-	
	trà, inoltre, prestare fidejussioni, indire e/o partecipare a	
	gare di appalto e concorsi pubblici e privati.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento interno, per la raccolta del risparmio dei soci	
	stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio	

Indirizzo

	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	Promuovere la costituzione di Cooperative per attività speci-	
	fica, fornendo alle stesse la necessaria assistenza.	
	Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristruttur-	
	razione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del	
	30/01/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al	
	minimo fissato dalla legge. Possono essere soci coloro che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperati-	
	va, intendono perseguire gli scopi, indicati in questo Statu-	
	to, partecipando alle attività sociali.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento,	
	redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Regolamento Interno può	
	definire i parametri di carattere economico, produttivo e fi-	
	nanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per	

farvi fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

d) soci sovventori la cui presenza è interamente disciplinata da quanto stabilito nell'art. 4, della legge n. 59 del 31/01/1992.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

	al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di ob-	
	bligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazio-	
	ni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, do-	
	micilio, cittadinanza e attività svolta;	
	b) l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere,	
	ma che non possono essere inferiori a dieci;	
	c) ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministra-	
	zione, l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito Regolamento, dei quali dichiara di aver preso vi-	
	sione.	
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentar-	
	la nei rapporti con la Cooperativa, nonché di allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Articolo 8	
	Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Ammini-	
	strazione con l'obbligo di precisare, nella comunicazione da	
	farsi a norma dell'art. 13 del presente Statuto, il motivo	
	dell'eventuale rifiuto.	
	Il nuovo ammesso deve versare:	

	a) l'importo della quota sociale sottoscritta;	
	b) una somma da determinarsi dagli amministratori, per ciascun	
	esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali ri-	
	sultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazio-	
	ne della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rela-	
	tiva all'accettazione della domanda, questa si intende come	
	non avvenuta.	
	Articolo 9	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, eventuali aumenti	
	del capitale sociale, deliberati dall'Assemblea dei soci, po-	
	tranno essere versati mediante trattenuta del cinque per cento	
	della retribuzione lorda percepita di volta in volta dal so-	
	cio;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte	
	dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	d) a prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa.	
	Articolo 10	

	La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione,	
	nonché per liquidazione o fallimento.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota che viene	
	rimborsata, al socio o agli aventi diritto, è determinata ai	
	sensi della normativa vigente e comunque non deve essere su-	
	periore alla somma del valore nominale delle quote possedute e	
	dell'eventuale soprapprezzo pagato per le stesse. Il rimborso	
	del soprapprezzo non è dovuto se esso è stato utilizzato, nei	
	limiti del suo utilizzo, per aumentare il capitale sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta a mezzo lettera nel	
	termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio. In mancanza	
	di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli	
	eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riser-	
	va ordinaria.	
	Il socio che cessa di fare parte della Società cooperativa ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e	
	la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo	
	e a partire dal giorno in cui la cessazione della qualità di	
	socio si è verificata, il socio uscente è responsabile verso i	
	terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per	
	le obbligazioni assunte dalla società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società e verso terzi gli eredi del socio defunto.	
	Salva contraria disposizione adottata del Consiglio di Ammini-	

strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di
esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione
dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del pre-
cedente articolo.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è
consentito al socio che non si trovi più in condizioni di par-
tecipare al raggiungimento degli scopi sociali, il cui rappor-
to di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo. Spetta al Con-
siglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi
che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il
recesso.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Ammi-
nistrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi socia-
li, non osservando le disposizioni statutarie e le delibera-
zioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) che senza giustificato motivo non adempie puntualmente gli
obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si
renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questa
ipotesi, il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera
raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e
l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da
detto invito e sempre nell'ipotesi che il socio si mantenga

	inadempiente;	
	c) che in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmen-	
	te, la Cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini tra i	
	soci;	
	d) qualora il socio abbia rassegnato le proprie dimissioni dal	
	rapporto ulteriore di lavoro;	
	e) il Consiglio di Amministrazione - con riferimento alle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaura-	
	to con un socio - può autorizzare il socio all'iscrizione ad	
	altre cooperative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavo-	
	rative a favore dei terzi.	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero per la	
	sua collocazione in mobilità o ammissione al trattamento spe-	
	ciale di disoccupazione;	
	g) Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempienze.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a nor-	
	ma degli art. 8, 10, 11, 12, di codesto Statuto, devono essere	
	comunicare a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il	
	mancato ricorso al collegio arbitrale, di cui al successivo	
	articolo 37, entro 30 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione comporta l'accettazione della delibera.	

	Nel caso di presentazione del ricorso al Collegio arbitrale,	
	l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla determina-	
	zione del giudizio.	
	TITOLO IV	
	Capitale sociale - Quote	
	Articolo 14	
	Il patrimonio netto è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di 50	
	(cinquanta) Euro ed un importo multiplo di tale somma, non su-	
	periore al massimo prescritto dalle vigenti leggi;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve compatibili con le leggi vigenti, in	
	tema di bilancio, sulle cooperative sociali.	
	Articolo 15	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sotto-	
	poste a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la Coope-	
	rativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	TITOLO V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	Articolo 16	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno, salvo il primo che comunque termina il 31/12/2003.	
	Articolo 17	

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dalle norme di legge, deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate in questo Statuto.

Articolo 18

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) a riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti;
- d) una parte, determinata dall'Assemblea, alla rivalutazione delle quote;
- e) una eventuale quota, determinata dall'Assemblea, da desti-

	narsi alla costituzione di riserve o fondi compatibili con le	
	leggi vigenti, in tema di bilancio, sulle cooperative sociali;	
	f) l'eventuale rimanenza sarà destinata, dall'Assemblea e nel	
	rispetto delle norme vigenti, a fini mutualistici.	
	L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposi-	
	zioni del presente comma, la totalità degli avanzi netti di	
	gestione venga devoluta ai fondi di riserva, detratta la quota	
	di cui alle lettere a) e b).	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 19	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci ove si verificassero i presupposti	
	di legge previsti dal codice civile.	
	Articolo 20	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale	
	dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;	
	b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale destinazione	
	dell'utile d'esercizio;	
	c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli ammini-	
	stratori ed i sindaci;	
	d) determina i compensi degli amministratori e dei sinda-	

	ci;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	h) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e	
	sugli argomenti, attinenti alla gestione della società, sotto-	
	posti al suo esame dagli amministratori;	
	i) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo	
	di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei so-	
	ci lavoratori ai fini della soluzione della crisi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea	
	ogni volta che sarà necessario per il buon funzionamento della	
	gestione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno	
	una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, per deliberare su quanto di sua compe-	
	tenza.	
	Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea che approva	
	il bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori,	
	in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla	
	revoca della liquidazione medesima.	

	Articolo 21	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, deve essere fatta a mezzo di avviso, contenente	
v	l'ordine del giorno, il quale dovrà essere affisso in modo vi-	
	sibile nei locali della sede sociale e spedito o inviato via	
	fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento,	
	a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima e comunque entro i	
	trenta giorni successivi.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette modalità di convo-	
	cazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, altre-	
	si, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con di-	
	ritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi.	
	Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Articolo 22	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano	
	la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e	

	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti di tutti i	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento antici-	
	pato, il cambiamento dell'oggetto, la fusione della società	
	oppure il trasferimento della sede sociale in altro Comune del	
	territorio italiano, tanto in prima quanto in seconda convo-	
	cazione le deliberazioni debbono essere prese con il voto fa-	
	vorevole di almeno 4/5 dei voti di tutti i soci.	
	Articolo 23	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora con i versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Le persone giuridiche socie ed il socio sovventore hanno di-	
	ritto ad un voto per ogni cinque quote sottoscritte, con un	
	massimo di cinque voti. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	I soci che non possono, per qualsiasi motivo, intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	

	All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto,	
	esperti e/o tecnici anche non soci, previo invito ufficiale.	
	Articolo 24	
4	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza da una persona designata	
	dall'Assemblea.	
	Il segretario è nominato dall'Assemblea e può essere anche una	
	persona non socia.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 25	
	Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a undici mem-	
	bri eletti dall'Assemblea fra i soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibi-	
	li e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che	
	non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che	
	ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte	
	dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia	
	motivata.	
	Articolo 26	

Gli amministratori eleggono tra loro un Presidente ed un vice

Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario,
anche non amministratore.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o
da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà op-
portuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedir-
si o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o,
nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o posta elettro-
nica certificata, in modo che gli amministratori e i sindaci
effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-
nione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica. Le modalità delle votazioni
sono stabilite dallo stesso Consiglio e, a parità di voti,
nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di
conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio
al momento della deliberazione.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione della Società.

	Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle	
	leggi e dello Statuto, alla amministrazione della società com-	
	piendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-	
v	zione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.	
	Articolo 29	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio	
	stesso.	
	Il Consiglio può nominare Direttori o Comitati tecnici anche	
	tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventuali compensi.	
	Articolo 30	
	La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli	
	atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad	
	uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e specia-	
	li la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singo-	
	lamente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro confe-	
	riti.	
	Articolo 31	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543 del codice civile, sarà nominato il Collegio Sindacale	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	

	dall'Assemblea, anche tra i non soci, la quale nominerà anche	
	il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	
	L'Assemblea che nomina i sindaci effettivi ed il Presidente	
	del Collegio dei sindaci determina il loro compenso.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia	
	Articolo 32	
	Non ricorrendo i casi previsti dall'articolo 31, il controllo	
	contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli	
	articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII	
	Requisiti mutualistici	
	Articolo 33	
	Il riparto degli utili di bilancio viene effettuato in base	
	all'art. 18 di questo statuto.	
	Le riserve sociali non possono essere ripartite fra i soci né	
	durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento	
	della Cooperativa.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed	
	eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente matu-	
	rati dovrà essere versato ai fondi mutualistici di cui	

	all'art. 11 della legge n. 59 del 1992.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 34	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà	
	essere disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi	
	dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'Assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabilite i poteri	
	del direttore del Comitato esecutivo, se sarà nominato,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della Società.	
	Articolo 35	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Articolo 36	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale di	
	tre membri nominati dalla competente Camera di Commercio, la	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla	

richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il
soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomi-
na sarà richiesta dalla parte più diligente, al presidente del
Tribunale in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del col-
legio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domici-
lio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla
nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese
dell'arbitrato tra le parti. La soppressione della presente
clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei
soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 37

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il
presente Statuto è parte integrante, valgono le disposizioni
legislative sulle società cooperative a responsabilità limita-
ta previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le
disposizioni di cui alla legge 08/11/1991, n. 381 che disci-
plina le cooperative sociali.

Amministratore

[Firma]